

Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile

Descrizione

Per installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici si intende l'installazione di impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS e per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale

dichiarazione costituisce (*segnalazione certificata di inizio attività*) e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9 del Codice. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del Codice. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del (*Ministro dello sviluppo economico*), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal (*Ministero dello sviluppo economico*) e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata può indicare nella

dichiarazione un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura per il rilascio e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Le imprese autorizzate hanno il diritto di:

- fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88 del Codice e delle Direttive Regionali vigenti.

Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
- poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso.

Direttiva regionale del 25.03.2010

Rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva gli impianti e le apparecchiature impiegati come sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che generano campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz. **Sono inclusi:** gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), gli impianti per reti radio di trasmissione dati punto-multipunto in aree estese, come, ad esempio, le reti commerciali destinate a fornire connettività a larga banda alla rete Internet, e quelli per la trasmissione dei segnali radio e televisivi sia in tecnologia analogica che digitale.

Sono esentate dalle disposizioni delle presenti linee guida le seguenti tipologie di impianti e di attività:

- telecomandi a distanza;
- controlli di processo;
- allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
- comandi di carrelli mobili automatici;
- cercapersone (comunicazioni monodirezionali);
- reti di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);
- dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfacce radio per computers e/o periferiche) comprese le reti locali in tecnologia radio (LAN Wireless destinate prevalentemente a collegare terminali situati all'interno di un edificio o di un'area ristretta);
- ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali;
- sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea;
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore d'antenna non superiore

a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche.

Gli impianti per usi militari e quelli in dotazione alle forze di Polizia, fermo restando il rispetto dei regolamenti comunali in merito alla pianificazione urbanistica e dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dei valori di attenzione di cui alla L. 36/2001, sono esclusi dalle procedure autorizzative mantenendo esclusivamente l'obbligo di comunicazione dei dati riguardanti gli impianti al "Catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici" di cui alla delibera di G.R n. 25/26 del 3.6.2004.

Sono altresì esclusi gli impianti per radioamatori, per i quali rimane l'obbligo di comunicazione dei dati

inerenti l'impianto al Comune, alla Regione, all'ARPAS e al CORECOM, facendo uso della modulistica

allegata alle presenti direttive inerente la comunicazione dei dati al "Catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici"

Aree sensibili.

Ai sensi della Direttiva si ritiene che si possano individuare *aree sensibili* di due tipi:

- *aree sensibili di interesse socio-sanitario;*
- *aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.*

1) Le aree sensibili di interesse socio-sanitario sono quelle nelle quali risiedono o possono permanere per un

tempo prolungato soggetti sensibili, e sono pertanto identificabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi giochi. All'interno di tali aree il Comune può vietare l'installazione di impianti fissi o mobili.

2) Le aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale sono quelle nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo e ricadono nelle seguenti tipologie:

- beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- zone A individuate dallo strumento urbanistico generale;
- aree interessate dai beni paesaggistici e identitari di cui agli articoli 17, 47 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale individuati nella cartografia del PPR e/o dei PUC, le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparato, zone di salvaguardia);
- aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area,
- suoli di prima e seconda classe.

Il comune, all'interno delle succitate aree, può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i

proprietari degli impianti le modalità di installazione, provvedendo a acquisire i pareri/autorizzazioni, nullaosta degli enti/amministrazioni competenti, eventualmente per il tramite della Conferenza di Servizi.

Procedure autorizzative

A. Impianti fissi

I Comuni, ai sensi dell'art 55 della L.R. 9/2006, sono titolari della competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Le richieste di installazione relative a nuovi impianti per telefonia mobile e di emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate al SUAP, utilizzando la modulistica da questo predisposta, peraltro disponibile sul sito web www.sardegناسuap.it e presso l'ufficio SUAP del Comune territorialmente competente, e, in particolare:

a) la DUAAP;

b) la check list;

c) la dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia di impianti ricetrasmittenti per

teleradiocomunicazioni (allegato A-13);

d) gli ulteriori modelli che si rendessero necessari in relazione alle opere connesse: edili, scavi ecc...(modelli A1, A2 ecc.).

Il procedimento inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile.

La dichiarazione di conformità sopraccitata riguarda, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti

attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

Occorre evidenziare che legge regionale L.R. 3/2008 prevede il ricorso a due differenti procedure autorizzative, in funzione della tipologia di intervento, una prevede *l'immediato avvio dell'intervento* mentre la seconda prevede l'indizione di una *conferenza di servizi*.

1) La procedura di "immediato avvio" si applica "nei casi di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità", così come previsto nell'art. 87 del d.lgs. 259/2003 nel quale si riteneva sufficiente "la denuncia di inizio di attività".

Tale procedura prevede che il gestore degli impianti sopraccitati presenti apposita dichiarazione (DUAAP)

corredata dalla documentazione tecnica (modello A13) al SUAP competente per territorio, il quale rilascia

all'imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti la *DUAAP*, affinché effettuino i controlli. Se l'imprenditore non riceve osservazioni nei 20 giorni successivi alla presentazione della *DUAAP*, può iniziare la propria attività e la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento.

2) Nei casi di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna superiore a 20 Watt, il procedimento amministrativo richiede l'indizione di apposita conferenza di servizi, così come previsto nell'art. 87 del d.lgs. 259/2003, nonché dalla l.r. 3/2008, art. 1, comma 24, lettera d), ovvero nei casi di "tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa".

Come nel caso precedente, la procedura prevede che il gestore presenti apposita dichiarazione (DUAAP)

corredata dalla documentazione tecnica (modello A13) al SUAP competente per territorio, il quale rilascia all'imprenditore una ricevuta e procede, entro 7 giorni, alla convocazione di una conferenza di servizi da svolgersi entro i successivi 15 giorni. L'imprenditore, in questo caso, per poter avviare l'attività deve attendere l'esito della conferenza di servizi.

In entrambi i casi l'Organismo competente ad effettuare i controlli, ovvero l'ARPAS, deve effettuare la "verifica di conformità" del progetto ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, le cui risultanze, vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono essere presentate al SUAP, entro la data della conferenza di servizi o comunque prima dell'inizio dell'attività nei casi di *immediato avvio*.

L'attività istruttoria del SUAP e degli altri Enti competenti riguarderà, oltre la completezza formale della

documentazione presentata, la verifica dei seguenti aspetti:

- a) l'appartenenza del sito e dell'impianto al "Programma annuale di installazione" ovvero acquisizione dell'accordo con il Comune interessato;
- b) il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione al campo elettromagnetico generato dall'impianto come rilevato dai documenti tecnici, con particolare riferimento ai recettori presenti nell'intorno dello stesso e come attestato dal parere dell'ARPAS in merito alla "verifica di conformità" ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- c) la rispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni con i dati presenti nel "Catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici";
- d) la verifica delle caratteristiche tecniche degli impianti in relazione all'emissione di rumore (esame del modello A10 riguardante l'impatto acustico, nel caso in cui l'impianto preveda l'uso di macchine rumorose);
- e) la presenza della dichiarazione con cui il gestore dell'impianto si impegna, in caso di dismissione dello stesso, a provvedere allo smantellamento dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'attività istruttoria sopra descritta, il SUAP può avvalersi del supporto tecnico-specialistico dell'ARPAS.

A seguito dell'esito positivo delle procedure sopra descritte, il gestore può procedere all'installazione degli

impianti e, successivamente, è tenuto a comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, utilizzando apposita

dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori con il quale si attesta la conformità dell'opera

al progetto presentato e la sua agibilità.

Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da

un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso a cura dell'impresa al SUAP. Il certificato di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Copia degli atti amministrativi conclusivi dei procedimenti sopra descritti, completi di documentazione tecnica dell'impianto, dovrà essere inviata dal SUAP alla Regione, Assessorato della difesa dell'ambiente,

preferibilmente in formato digitale, ai fini della gestione del Catasto delle fonti elettromagnetiche e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento, di pianificazione e di programmazione.

Si fa presente infine, che ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della L.R. n. 11 del 28 giugno 2008, i Comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti

radiotelevisive, nonché degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.

B. Impianti temporanei di telefonia mobile

Sono impianti temporanei le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base), collocate su supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibili, destinate ad operare per un periodo di tempo limitato. L'attività è quindi consentita per un periodo di tempo commisurato al tipo di esigenza per cui l'impianto è destinato. Non sono considerati impianti temporanei quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

L'installazione di impianti temporanei potrà essere prevista esclusivamente in casi di emergenza o eccezionalità, ad esempio:

- a servizio di manifestazioni temporanee: in tale ipotesi lo stazionamento sarà consentito solo per il periodo

dello svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;

- per garantire il servizio in caso di gravi emergenze ambientali;

- per sopperire all'aumento del traffico telefonico che si registra in determinati periodo dell'anno e comunque non oltre i tre mesi.

La documentazione da presentare al SUAP per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di impianto temporaneo dovrà essere la seguente:

- gli stessi modelli necessari per l'installazione di nuovi impianti (DUAAP, allegati A0, A1, A13, ecc.);

- descrizione del tipo di iniziativa e delle motivazioni che richiedono l'installazione, corredata dei tempi durante i quali l'impianto sarà attivo e dei tempi di montaggio e smontaggio;

- atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto, a ripristinare a sue spese lo stato dei luoghi, in armonia con il contesto territoriale, salvo diverso accordo con il Comune, a conclusione dei lavori di dismissione dell'impianto.

Il procedimento autorizzatorio si svolgerà con le stesse modalità e con gli stessi tempi previsti per gli impianti fissi.

Al termine di tale procedimento il SUAP, valutata l'emergenza e l'eccezionalità, potrà concedere l'autorizzazione temporanea, ovvero, qualora il sito non sia ritenuto idoneo, potrà chiedere al gestore una diversa localizzazione.

Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nell'autorizzazione, il titolare dell'impianto dovrà provvedere alla disattivazione, dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi, salvo diverso accordo con il comune.

Cambio di titolarità dell'impianto

Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare dovrà presentare, entro trenta giorni dalla

variazione, apposita dichiarazione all'Amministrazione comunale interessata (SUAP). Il Suap provvederà a

trasmettere copia della succitata variazione agli enti interessati, ovvero alla Regione Sardegna per quanto attiene il Catasto delle fonti elettromagnetiche e all'ARPAS.

Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e di controllo è di competenza delle Amministrazioni comunali che possono avvalersi del supporto dell'ARPAS per le verifiche tecniche e i necessari controlli.

L'ARPAS provvederà a comunicare i risultati delle verifiche e controlli suddetti al Comune di competenza, alla Provincia, alla ASL e agli uffici competenti della Regione.

Le Amministrazioni comunali devono inoltre vigilare affinché i titolari degli impianti curino la manutenzione degli impianti e del sito medesimi, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione (recinzione, chiusure ecc.) atte a evitare l'accesso dei non addetti ai lavori.

La carenza di interventi di manutenzione tale da pregiudicare la sicurezza o l'incolumità delle persone deve

comportare l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Il Catasto Regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici

Il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici è stato istituito ai sensi dell'art.

della L. 22/2/2001, n. 36, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/26 del 2004.

Il catasto, contiene, per ciascun impianto, informazioni di carattere generale ed informazioni tecniche e georeferenziate e consente di visualizzare la distribuzione geografica delle sorgenti elettromagnetiche. Con l'utilizzo di appositi software è inoltre possibile formulare previsioni e simulazioni di impatto degli impianti anche in termini di controllo dei limiti di esposizione.

Il catasto, aggiornato con le comunicazioni dei gestori degli impianti inerenti l'attivazione di nuovi impianti, o eventuali modifiche apportate a quelli esistenti, prevede il censimento delle seguenti tipologie di impianti:

- stazioni radio-base (Telefonia mobile);
- impianti di diffusione radio-TV;
- impianti amatoriali;
- impianti ponti-radio;
- impianti radar.

Il succitato catasto è essenziale ai fini della "verifica di conformità" ai limiti di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e pertanto la mancata trasmissione dei dati aggiornati, secondo quanto sopra indicato, comporta una inevitabile sospensione del procedimento autorizzativo e costituisce motivo ostativo all'installazione di nuovi impianti. Le schede del Catasto regionale, a seconda delle varie tipologie di impianto, per la raccolta dei dati e delle informazioni dei nuovi impianti, che dovranno essere compilate dai gestori in formato elettronico. L'invio dei dati in formato cartaceo è consentito per i soli impianti amatoriali e radar.

Si evidenzia l'importanza che i gestori provvedano, nella compilazione delle succitate schede, a fornire informazioni complete, dettagliate e attentamente verificate, sia per quanto attiene gli aspetti tecnici sia per quanto attiene agli aspetti amministrativi, con particolare riferimento agli estremi degli atti autorizzativi

Per i nuovi impianti o gli impianti sottoposti a modifiche e adeguamenti, il SUAP, al termine del procedimento autorizzativo, provvede a trasmettere copia degli atti autorizzativi, in formato elettronico, alla Regione, ai fini dell'inserimento dei dati nel SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale).

Va precisato che, nel caso di nuove installazioni, modifiche, volture ecc., i gestori devono provvedere alla trasmissione del modello di cui sopra entro 90 gg dalla data di autorizzazione.

NOTA

Per le concessioni sui terreni facenti parte dei vari complessi forestali gestiti a vario titolo, le procedure di autorizzazione, la pianificazione, le modalità installazione di impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiocomunicazioni in generale, le tariffe da corrispondere per le concessioni, sono di competenza dell'Ente Foreste della Sardegna. Scarica il regolamento: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/3_226_20110527180846.pdf reg.telefonia mobile ente foreste.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

MODULISTICA

<http://www.sardegناسuap.it/>

NORMATIVA

- DLgs 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.*** [NORMATIVA](#) ***
- DLgs n. 70 del 2012 Modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.doc*** [NORMATIVA](#) ***
- LEGGE 22 febbraio 2001 n.36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. *** [NORMATIVA](#) ***
- http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20100331141827.pdf Direttive _inquinamento elettromagnetico. Delibera G.R. n.12/24 del 25.03.2010
- [Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 11 - Regione Autonoma della Sardegna](#) Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni
- http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20111006135300.pdf Direttive in materia di SUAP - DGR n. 39_55 del 23 settembre 2011.